



*Al Capo Ufficio Legislativo  
del Presidente*

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente  
GABINETTO

Prot.2022 - 0014006 /UDCP/GAB/UL del 22/08/2022 U

Fascicolo:INTERROGAZIONI -

Al Direttore Generale Attività Legislativa  
del Consiglio Regionale della Campania  
[protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it](mailto:protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it)

**Oggetto:** Interrogazione consiliare a risposta scritta di cui al R.G. n. 508 concernente “*Richiesta di chiarimenti urgenti sulla approvazione del calendario venatorio per l’annata venatoria 2022/2023 (D.G.R.C. n. 377 del 13-7-2022)*”.

In ordine alla interrogazione a firma del Consigliere regionale Attilio Pierro (Lega Campania), si trasmettono gli elementi di riscontro della Direzione Generale per le Politiche Agricole, alimentari, forestali.

MP

Prof. Alfonso Celotto

Documento firmato da: ALFONSO CELOTTO  
22.08.2022 11:45:47 CEST





*Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali  
La Direttrice Generale*

Al Capo dell'Ufficio Legislativo del  
Presidente della G.R.C  
(40 02 00)  
[legislativo.presidente@regione.campania.it](mailto:legislativo.presidente@regione.campania.it)

e p.c.

All'Assessore all'Agricoltura  
[assessore.caputo@regione.campania.it](mailto:assessore.caputo@regione.campania.it)  
[segreteria.caputo@regione.campania.it](mailto:segreteria.caputo@regione.campania.it)

Alla Direzione Generale Attività  
Legislativa del Consiglio regionale  
[fabbrocini.mag@cr.campania.it](mailto:fabbrocini.mag@cr.campania.it)

LORO SEDI

**Oggetto:** Interrogazione a risposta scritta a firma del consigliere Attilio Pierro (gruppo Lega Campania) - REG. GEN. N. 508 - concernente *"Richiesta di chiarimenti urgenti sull'approvazione del calendario venatorio per l'annata venatoria 2022/2023 (D.G.R.C. 377 del 13-07-2022)"*.

Si riscontra, con la presente comunicazione, la richiesta del giorno 2 agosto 2022, pervenuta alla scrivente Direzione generale a mezzo nota di codesto Ufficio Legislativo del Presidente (40 02 00), di pari argomento, prot. n. 2022-0013446/UDCP/GAB/UL, in allegato alla quale è stata trasmessa l'interrogazione a risposta scritta **Reg. Gen. n. 508/1/XI Legislatura**, recante ad oggetto: *"Richiesta di chiarimenti urgenti sull'approvazione del calendario venatorio per l'annata venatoria 2022/2023 (D.G.R.C. 377 del 13-07-2022)"*, a firma del Consigliere regionale Attilio Pierro (Gruppo Lega Campania).

In particolare, attraverso l'atto di cui sopra, il Consigliere su indicato ha rivolto formale interrogazione all'Assessore all'Agricoltura regionale volta a:

*"sapere quali soluzioni intende assumere per risolvere doverosamente la problematica evidenziata e modificare per l'annata 2022/23, secondo quanto richiesto dalle Associazioni venatorie campane, i periodi di caccia approvati con la D.G.R.C. n. 377 del 13-07-2022, ampliandoli così come riportato nella proposta concordata nella seduta del CTFVR del 6-06-2022, al fine di consentire ai cacciatori campani di poter svolgere la suddetta pratica sportiva la pari dei cacciatori di altre regioni italiane"*.

Pertanto, di seguito, si forniscono gli elementi di riscontro all'interrogazione in argomento allo scopo di assicurare una risposta esauriente e motivata all'importante quesito formulato dal Consigliere Pierro, giusta richiamata interrogazione Reg. Gen. N. 508 del 28.07.2022.

In relazione al quesito posto ed alla sollecitazione di modifica avanzata della versione del calendario venatorio per la stagione 2022/2023, approvato con D.G.R.C. n. 377 del 13-07-2022, per assimilarlo alla proposta di calendario venatorio discussa e concordata con tutti i presenti in occasione della seduta del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale (CTFVR), tenutasi il 06.06.2022, si chiarisce, *in primis* che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della L.R. n. 26/2012 e smi, la Regione, per l'espletamento delle funzioni di propria competenza in materia di caccia, si avvale del parere del Comitato tecnico faunistico venatorio regionale che è, tuttavia, un organo meramente tecnico con attribuzioni consultive, avendo la facoltà di esprimere pareri ma non di deliberare.

La bozza di calendario, così come concordata in sede di Comitato, è stata, quindi, inviata alla Giunta entro il termine del 15 giugno e sottoposta, prima dell'approvazione, al vaglio dell'Ufficio del Capo Gabinetto del Presidente.

L'Ufficio del Capo di Gabinetto ha evidenziato diverse criticità rispetto al mancato recepimento, non supportato da adeguate motivazioni tecniche, nella proposta di calendario venatorio concordato in sede di CTFVR del 06.06.2022 e sottoposta all'approvazione della Giunta da parte dell'Assessore all'Agricoltura, delle indicazioni riportate nel parere ISPRA, prot. n. 25926/2022 del 09.05.2022.

Tali notevoli difformità tra la proposta di calendario venatorio 2022/2023 inizialmente formulata in sede di CTFVR rispetto alle suddette indicazioni dell'ISPRA hanno indotto l'Ufficio del Capo di Gabinetto a ritenere indispensabile una rimodulazione della proposta di calendario sulla quale si era espresso favorevolmente il CTFVR, nell'intento di non esporre l'Amministrazione regionale a probabili ricorsi avverso il Calendario promosso dalle Associazioni ambientaliste ed ecologiste, che avrebbero potuto molto verosimilmente inficiare l'apertura regolare della caccia, soprattutto alla luce degli orientamenti adottati nei calendari venatori della corrente annata da parte di altre regioni e in relazione alle risultanze di precedenti ricorsi al TAR (della nostra e di altre regioni, che hanno sempre invocato il principio di cautela quale sovraordinato ad altri interessi e posto a tutela della fauna, quale bene e patrimonio indisponibile dello Stato).

Da ultimo, in tema giurisprudenziale, giova richiamare il recente ricorso al TAR Sicilia, già intentato prima dell'approvazione del calendario regionale campano, sul quale il TAR Sicilia si è pronunciato emettendo l'Ordinanza del 19.07.2022, con la quale è stata sospesa l'efficacia del calendario venatorio 2022/2023 della Regione Sicilia e fissata per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica al 23 novembre 2022.

Inoltre, si fa presente, che con la richiamata Ordinanza del TAR si sancisce che ogni *discostamento dal parere ISPRA deve essere motivato con dati provenienti da Istituti di ricerca accreditati* e non utilizzando studi e dati in essi riportati forniti dalle Associazioni Venatorie.

Si precisa, altresì, che con tale Ordinanza cautelare il TAR Sicilia ha rilevato l'illegittimità del Calendario venatorio siciliano per violazione delle normative nazionali e comunitarie sulla tutela della fauna e per il mancato rispetto del parere scientifico dell'Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA). Secondo il TAR Sicilia, dunque, l'Amministrazione, ove avesse ritenuto di discostarsi dal parere ISPRA, avrebbe dovuto procedere ad un aggravio motivazionale specifico per ciascuna di tali difformi previsioni. La Regione Sicilia, invece, ha utilizzato altri documenti - forniti dalle Associazioni venatorie - per motivare il mancato accoglimento delle valutazioni di ISPRA ed ampliare i periodi e le specie cacciabili; il TAR ha censurato tale scelta di "far ricorso a pareri resi da organismi non accreditati presso lo stesso ISPRA, unico soggetto dotato di competenze scientifiche cui la legge assegna un ruolo primario nella materia di che trattasi".

L'U.O.D. "Caccia, Pesca ed Acquacoltura" della D.G. per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali", pertanto, sollecitata dall'Ufficio del Capo di Gabinetto, che ha invitato ad uniformarsi al parere ISPRA qualora non esistessero studi recenti e svolti sul territorio regionale per confutare adeguatamente le indicazioni dell'Istituto nazionale deputato alla protezione ed alla ricerca sull'ambiente e sulla fauna, ha sentito il dovere di rivedere la proposta iniziale, per non esporre l'Amministrazione a potenziali e probabilmente vittoriosi ricorsi giurisdizionali.

Sulla questione relativa all'esortazione a dotarsi di studi recenti e svolti sul territorio regionale, preme ricordare che l'Amministrazione regionale si è dotata di recente dell'Osservatorio Faunistico Venatorio regionale (OFVR), che ha tra i suoi compiti ordinamentali, tra l'altro, proprio quello di effettuare il "monitoraggio della consistenza delle popolazioni faunistiche stabilmente presenti sul territorio regionale, di quelle migratorie e svernanti" e, quindi, di fornire agli Uffici tecnici preposti della Direzione per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed al decisore politico quei dati recenti ed imparziali che potranno orientare le scelte da assumersi nei prossimi calendari venatori regionali anche in senso autonomo rispetto alle indicazioni dell'ISPRA, poiché adeguatamente suffragate da dati scientifici con base territoriale ed inoppugnabili per autorevolezza della fonte.

Quanto alle modifiche apportate, in seguito alle interlocuzioni intrattenute con gli Uffici del Capo di Gabinetto, alla proposta iniziale di calendario sulla quale si era trovato l'assenso in occasione del CTFVR del giorno 6 giugno u.s., queste sono di portata non certo rilevante, riguardando, in particolare, il posponimento dei tempi di apertura della caccia al 1° ottobre 2022 per diverse specie, tenuto conto in modo particolare dell'atipico andamento climatico stagionale, estremamente siccitoso, nonché dei molteplici incendi di bosco, che grave danno stanno recando agli habitat in cui la fauna e l'avifauna selvatiche trovano rifugio, si alimentano e si riproducono.

Infatti, i dati meteorologici consultati indicano che il corrente anno è caratterizzato da una situazione meteorologica decisamente critica ed avversa, contraddistinta da temperature massime assai elevate, temperature medie superiori a quelle tipiche degli anni passati e prolungati periodi di siccità, che hanno determinato in tutta Italia una situazione di accentuato stress in molti ecosistemi che offrono ricetto alle specie cacciabili.

Considerato che la fauna selvatica è patrimonio dello Stato e che la Costituzione repubblicana pone, tra i suoi principi fondamentali (art. 9 Cost.), la tutela di ambiente, biodiversità, ecosistemi ed animali, è preciso obbligo dello Stato e delle sue articolazioni regionali e periferiche, porre in essere ogni misura necessaria a tutelare tale patrimonio, in particolare quando lo stesso può essere ulteriormente compromesso dall'esercizio di una serie di attività, come quella venatoria, che è consentita *"purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica"* (Art. 1, L. 157/1992).

Tenuto conto degli eventi ambientali particolarmente avversi per la fauna, seguendo il principio di precauzione, in occasione della prossima apertura della stagione venatoria sono stati assunti anche da molte altre Regioni italiane provvedimenti limitativi eccezionali, atti a evitare che popolazioni faunistiche, già poste in condizioni di particolare vulnerabilità dalle condizioni meteorologiche estreme che si stanno registrando, possano subire ulteriori danni, in particolare nelle zone interessate da estesi incendi e condizioni climatiche estreme nel corso dall'attuale stagione estiva. In proposito, si richiama quanto previsto dalla Legge n. 157/92, art. 19, comma 1, laddove si dispone che *"le Regioni possano vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità"*.

L'attività di predisposizione finale del calendario venatorio regionale per la stagione 2022/2023 è stata espletata, quindi, procedendo ai sensi della Legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 come modificata dalla Legge regionale n. 12 del 6 settembre 2013, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, e della Comunicazione della Commissione COM/2000/0001 def *sul principio di precauzione*, di cui al comma 2 dell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

In assenza, tra l'altro, anche dei Piani Faunistici Venatori Provinciali non più in corso di validità, non sono state accolte alcune proposte estensive sui periodi venabili. Il calendario venatorio 2022/2023, si è attenuto, quindi, scrupolosamente alle indicazioni della Legge 157/92 art. 18, alla Guida dell'ISPRA alla stesura dei calendari venatori del 28 luglio 2010 prot. n. 25495/T-A11, agli adempimenti definiti dalla direttiva 79/409/CEE "Uccelli", sostituita dalla direttiva 147/2009/CE ed anche dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat", nonché a quanto previsto nel nuovo documento "Key concepts - Hunttable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts" (versione 2021), ufficialmente adottato dalla Commissione Europea, in cui vengono stabilite le decadi di inizio e durata della riproduzione e di inizio e durata della migrazione prenuziale per ciascuna specie cacciabile in ognuno degli Stati membri, nonché alle prescrizioni contenute nel vigente PFVR 2013-2023. Viceversa, se non si fossero seguite le richiamate prescrizioni contenute nel PFVR 2013 -2023, il calendario venatorio, prima dell'approvazione con DGR, si sarebbe dovuto sottoporre al parere della Commissione VIA-VAS in merito alla Valutazione di Incidenza.

Si fa presente, ancora, che la scelta di prolungare il periodo di caccia di una specie non deve essere in contrasto con il documento, di matrice europea, denominato "Key Concepts", che individua la data di inizio della migrazione pre-nuziale: ciò, infatti, ricadrebbe nella violazione dell'art. 42 della Legge comunitaria n. 96/2010, laddove, nel dare attuazione alla direttiva 2009/147/CE ed all'uopo modificando la Legge n. 157/1992, vieta l'esercizio venatorio durante il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e dipendenza della prole dai genitori, nonché durante il ritorno al luogo di nidificazione.

Il documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafi 2.7.2 e 2.7.9) consente, però, la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts", per cui la sovrapposizione di una decade fra la fine della stagione di caccia e l'inizio del periodo di migrazione pre-nuziale è considerata potenziale o "teorica", e, pertanto è possibile non tener conto delle sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni tra la chiusura della caccia ad una determinata specie e l'inizio della migrazione pre-nuziale, la cui data esatta riportata nel documento "Key Concepts" è da considerare teorica.

Sul punto è intervenuta la Sent. n. 7182/2019 del C.d.S., secondo cui la decade di sovrapposizione teorica prevista a livello comunitario dai Key Concepts può essere utilizzata dalle Regioni, a condizione che queste provino, attraverso studi scientifici provenienti da Istituti di ricerca riconosciuti, che la migrazione prenuziale della specie a quella determinata data non è iniziata.

Infine, il Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato la necessità di garantire, nella nuova programmazione venatoria, il pieno rispetto della Direttiva 2009/147/CE e dell'art. 18 della Legge n. 157/1992, ribadendo la responsabilità dei Presidenti delle Regioni nell'adozione di calendari venatori non conformi alla normativa europea, responsabilità riconducibile all'articolo 44 della Legge n. 234/2012 che prevede il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle Regioni per violazioni degli obblighi Comunitari.

In definitiva il calendario venatorio campano 2022/2023, approvato con la DGRC n. 377 del

13.07.2022, permetterà di poter praticare la caccia nel rispetto del principio di precauzione e dell'interesse generale alla tutela della fauna selvatica, così come dettato dal comma 3 dell'art. 9 della Costituzione, ex art. 1 Legge Cost. n. 1 del 2022 e ciò va a maggior vantaggio e tutela tanto dei cacciatori, quanto dei cittadini tutti.

Confidando di avere corrisposto in maniera esauriente alle domande poste dal Consigliere interrogante ed attestando la piena disponibilità ad ogni ulteriore delucidazione, si porgono i migliori saluti.

La Direttrice Generale  
- dott.ssa Maria PASSARI

